



# COMUNE DI CODEVILLA

PROVINCIA DI PV

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.14

**OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: rideterminazione aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2022.**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dapiaggi Marco Pietro - Presidente	Sì
2. Alini Ivano - Consigliere	Sì
3. Amato Laura - Consigliere	Sì
4. Cristiani Stefano - Consigliere	Sì
5. Feltri Marco - Consigliere	Sì
6. Massone Riccardo - Consigliere	Sì
7. Scanavino Edoardo - Consigliere	Giust.
8. Vacchi Sara - Consigliere	Sì
9. Genola Filippo - Consigliere	Sì
10. Feltri Pierluigi - Consigliere	Sì
11. Scabini Alice - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno – Vicesindaco Cristiani Giovanni.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Genco Dott. Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Dapiaggi Marco Pietro** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: rideterminazione aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2022.

Il Sindaco illustra il presente punto all'o.d.g. precisando che questa delibera è un atto dovuto in quanto con la legge di bilancio 2022 gli scaglioni IRPEF sono stati portati da 5 a 4, quindi l'addizionale Irpef deve essere anch'essa strutturata su 4 scaglioni. abbiamo fatto i conteggi ed i redditi fino a € 50.000 pagano uguale all'anno scorso. c'è un minimo aumento sopra i 50.000 euro. questo aumento è veramente di pochi euro all'anno e, comunque, grava sui redditi più alti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto sopra

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili ai fini della compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19.02.2007 "Adozione del Regolamento per l'applicazione della addizionale comunale all'IRPEF e determinazione dell'aliquota di compartecipazione per l'anno 2007", con la quale è stato approvato l'apposito Regolamento ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

APPURATO che con delibera n. 11 in data 26.07.2012, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo Regolamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, che tiene conto delle variazioni normative intervenute in materia;

ATTESO, in particolare, che l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, a norma del quale "*...i comuni possono stabilire aliquote all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività*";

RICHIAMATO l'art.1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata prevista la possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione, disposta ora del D.L. n. 138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all' IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 32 del 29.11.2016, si è aggiornata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. ed è determinata la fascia di esenzione dell'addizionale fino ad € 15.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. n. 360/1998, con l'ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2022 "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: determinazione aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2022" con la quale :

a) sono state approvate per **l'anno 2022** le aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. come di seguito specificato:

- per redditi fino ad € 15.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,15%
- per redditi da € 15.000,01 ad € 28.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,20%
- per redditi da € 28.000,01 ad € 55.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,40%
- per redditi da € 55.000,01 ad € 75.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,50%
- per redditi superiori ad € 75.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,60%

b) è stata incrementata la **fascia di esenzione dell'addizionale fino ad € 23.000,00** ai sensi dell'art.1 comma 3 bis del D.Lgs. n. 360/1998, con l'ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto che con la Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 il legislatore è intervenuto con l'art. 1 commi 2 – 3 – 4, in materia di IRPEF prevedendo la revisione dell'imposta in riferimento agli scaglioni e alle detrazioni. In particolare al comma 7 ha disposto l'obbligo per i Comuni di provvedere - entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ad oggi prorogato al 31 maggio 2022 - a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione che prevede 4 scaglioni anziché 5.

Visto che la riforma ha inoltre modificato in maniera strutturale anche le detrazioni d'imposta. Questa modifica si ripercuoterà sul gettito di addizionale comunale all'IRPEF, in quanto l'articolo 1 comma 4 del D. Lgs. 360/1998 identifica per quest'ultima la medesima platea di soggetti passivi già sottoposti al pagamento dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, con la conseguenza che la *no-tax area* del tributo comunale coinciderà con la medesima individuata per il tributo erariale.

Preso atto che al fine di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, sono state modificate le aliquote e gli scaglioni IRPEF e rimodulate le detrazioni e il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati.

Preso atto che la prima novità riguarda la riduzione, da cinque a quattro, delle aliquote IRPEF. Le nuove aliquote (e scaglioni) IRPEF, in vigore dal 2022, sono le seguenti:

- 1) da 0 a 15.000,00 euro di reddito imponibile 23%;
- 2) da 15.000,01 a 28.000,00 euro di reddito imponibile 25%;
- 3) da 28.000,01 a 50.000,00 euro di reddito imponibile 35%;
- 4) da 50.000,01 euro in poi di reddito imponibile 43%.

Il precedente sistema di tassazione IRPEF prevedeva differenti aliquote per scaglioni di reddito: si tratta di 5 aliquote cui corrispondevano altrettanti scaglioni reddituali e precisamente

- 1) da 0 a 15.000,00 euro di reddito imponibile: 23%;

- 2) da 15.000,01 a 28.000,00 euro di reddito imponibile: 27%;
- 3) da 28.000,01 a 55.000,00 euro di reddito imponibile: 38%;
- 4) da 55.000,01 a 75.000,00 euro di reddito imponibile: 41%;
- 5) da 75.000,01 in poi di reddito imponibile: 43%.

Come si evince dai prospetti sopra riportati la Legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, lettera a) del comma 2, cambia l'IRPEF nei seguenti punti:

- elimina l'aliquota del 41 per cento per lo scaglione di reddito da 55.000,01 a 75.000,00 euro;
- riduce la seconda aliquota IRPEF di due punti dal 27 al 25 per cento;
- riduce la terza aliquota IRPEF di 3 punti dal 38 al 35 per cento, applicata ai redditi fino a 50.000 euro;
- per i redditi superiori a 50.000 euro, l'aliquota IRPEF 2022 è pari al 43 per cento (tassazione che fino al 31 dicembre 2021 era prevista oltre i 75.000 euro).

La seconda novità riguarda la rimodulazione delle detrazioni:

- per i redditi da lavoro dipendente;
- per i redditi da pensione;
- per altri tipi di reddito (lavoro autonomo, impresa e redditi diversi).

In merito alle nuove *no tax area* la Manovra economica per le categorie Pensioni ed alcuni redditi occasionali assimilati al lavoro dipendente ha previsto un innalzamento della soglia:

- per i pensionati *no tax area* fino a un reddito da pensione di 8.500 euro, con innalzamento di 500 euro rispetto al precedente tetto di 8 mila euro (viene modificato il comma 3 dell'articolo 13 del Testo unico imposte sui redditi);
- per i redditi assimilati al lavoro dipendente la *no tax area* sale a 5.500 euro dai precedenti 4.800 euro (lettere e, f, g, h, i, articolo 50, comma 1 del Tuir).

La soglia esentasse per i lavoratori dipendenti resta invece a 8 mila euro.

Precisato che:

- l'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta dovuta dai soggetti tenuti al versamento dell'IRPEF. Si applica di conseguenza al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale al netto degli oneri deducibili e non è dovuta se per lo stesso anno non risulta dovuta quest'ultima. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa.
- I Comuni hanno la facoltà di istituirli, stabilendone con proprio regolamento l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.
- Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 1998, l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.
- A decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 360 del 1998, i Comuni hanno la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal Comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.

- I Comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

Visto che alla luce delle regole generali che disciplinano l'addizione comunale all'IRPEF, i Comuni che hanno adottato aliquote multiple, a seguito della modifica normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2022, devono adeguarsi ai nuovi scaglioni reddituali modificando le aliquote già approvate considerata la soppressione di uno scaglione e la modifica delle fasce di reddito degli scaglioni. Nello svolgere l'attività di adeguamento delle aliquote e degli scaglioni i Comuni dovranno valutare il rispetto dell'invarianza di gettito in modo da salvaguardare gli equilibri di bilancio. Sul Portale del federalismo (sezione: I miei servizi/Analisi statistiche/Dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP) è possibile estrapolare la composizione dei redditi ai fini IRPEF per effettuare simulazioni che accorpino i redditi nelle nuove quattro fasce e per ciascuna ipotizzare una nuova aliquota che dovrà rispettare il criterio di diversificazione e progressività. Le eventuali perdite di gettito derivanti dall'adeguamento in analisi saranno rilevate nel bilancio comunale dall'anno di gestione 2023 nel caso di accertamento del tributo sulla base del criterio di cassa. Nel caso in cui il Comune scelga di registrare l'accertamento dell'Addizionale IRPEF secondo il criterio di competenza, come regolato al punto 3.7.5 del Principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le eventuali minori entrate si verificheranno già a decorrere dall'anno 2022.

Precisato che l'obbligo di adeguamento ai nuovi scaglioni reddituali non riguarda i Comuni che hanno invece adottato un'aliquota unica, in quanto in tal caso la modifica normativa non ha ricadute sull'imposizione fiscale, che resta confermata nella misura prestabilita dal Comune. In questo caso sarà comunque necessario l'adeguamento formale del regolamento per recepire i nuovi scaglioni, qualora lo stesso dovesse comunque richiamarli, senza quindi produrre effetti sulla quantificazione del gettito.

Visto che al fine di adeguare le aliquote multiple con i nuovi scaglioni entro i termini di legge, i Comuni devono approvare la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF sulla quale deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione, previa adeguata istruttoria tecnica del responsabile finanziario, entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006. In particolare per il 2022 al comma 7 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2022 si prevede quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”*. Ad oggi è opportuno rilevare che nella fase di conversione del Decreto Legge Milleproroghe 2022 è stata inserita una disposizione che rinvia al 31 maggio 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali:

Dato atto che l'iter procedurale per l'acquisizione dell'efficacia delle delibere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, prevede la pubblicazione delle medesime sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro e non oltre il 14 ottobre 2022.

Dato atto che il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal Comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente. In merito all'acconto dell'imposta in questione si precisa inoltre che esso deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell'esenzione vigenti nell'anno precedente indipendentemente dalla pubblicazione della delibera entro il termine stabilito.

Precisato per i Comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione e iter per l'adeguamento dell'Addizionale comunale IRPEF l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede per la generalità dei tributi locali che le tariffe e le aliquote siano approvate entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Per i Comuni che hanno già approvato il bilancio pur non essendo scaduto il termine è ammessa un'eccezione alla regola in quanto nel caso dell'addizionale all'IRPEF è lo stesso legislatore che ha introdotto la modifica degli scaglioni di reddito e il conseguente obbligo di adeguamento ai medesimi per gli enti che hanno adottato le aliquote multiple in un momento (decorrenza 1° gennaio 2022) in cui i Comuni potevano aver già approvato il bilancio di previsione. Pertanto il Consiglio comunale che avesse già approvato quest'ultimo nel momento in cui è stato introdotto tale obbligo dovrà provvedere ad effettuare l'adeguamento entro il termine di legge (al momento della pubblicazione del presente approfondimento fissato al 31 maggio 2022) provvedendo altresì alle conseguenti variazioni di bilancio. A favore di tale misura straordinaria si era espressa anche la Corte Conti Lombardia con la nota delibera n. 216/2014.

Nel caso di specie l'adeguamento dell'addizionale comunale IRPEF ai nuovi scaglioni rientra nella previsione legislativa della Legge di bilancio 2022, pertanto i Comuni che hanno già approvato il bilancio possono adeguarsi con una mera variazione.

ATTESO che le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno cui le delibere si riferiscono;

TENUTO CONTO che il combinato disposto dall'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23, e dell'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, ai fini della determinazione dell'acconto del 30 per cento, dispone di fare riferimento all'aliquota ed all'eventuale soglia di esenzione deliberate dal Consiglio Comunale nell'anno precedente a condizione che la pubblicazione della deliberazione di variazione dell'addizionale comunale sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze avvenga entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);

VISTI i parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Funzionario Responsabile, ai sensi dell'art. 49) del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

**DELIBERA**

- c) di procedere a revisione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F per le motivazioni sopra riportate e richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- d) di approvare, per **l'anno 2022**, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. come di seguito specificato:
- per redditi fino ad € 15.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,15%
  - per redditi da € 15.000,01 ad € 28.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,20%
  - per redditi da € 28.000,01 ad € 50.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,40%
  - per redditi superiori ad € 50.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,60%
- e) di determinare la **fascia di esenzione dell'addizionale fino ad € 23.000,00** ai sensi dell'art.1 comma 3 bis del D.Lgs. n. 360/1998, con l'ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
6. di stabilire che sono revocate le aliquote di cui alla deliberazione n. 54 del 21.12.2021.
7. di stabilire che i regolamenti e tariffe come modificate per l'anno 2022 dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011e sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lett. e) L. 208/2015;

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4, del Decreto Lgs 267/2000.



# COMUNE DI CODEVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: rideterminazione aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2022.**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Codevilla, lì 27/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Sinigaglia Rag. Giovanna

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Codevilla, lì 27/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Sinigaglia Rag. Giovanna

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : Dott.Dapiaggi Marco Pietro

---

Il Segretario Comunale  
F.to : Genco Dott. Giovanni

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 150 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/05/2022 al 21/05/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Codevilla, li 06/05/2022

Il Segretario Comunale  
F.to : Genco Dott. Giovanni

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 27-apr-2022

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Codevilla, li 06/05/2022

Il Segretario Comunale  
F.to : Genco Dott. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Genco Dott. Giovanni